

Bruxelles, 28 maggio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0206(COD)**

6980/2/21
REV 2 ADD 1

FSTR 25
SOC 143
SAN 140
CADREFIN 131
CODEC 367
PARLNAT 123

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il
regolamento (UE) n. 1296/2013

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 27 maggio 2021

I. INTRODUZIONE

1. Il 30 maggio 2018 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (regolamento FSE+)¹, che fa parte del pacchetto legislativo sulla politica di coesione per il periodo 2021-2027. L'obiettivo strategico generale del regolamento FSE+ è contribuire alla realizzazione di un'"Europa sociale" più efficiente e resiliente e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, oltre alle priorità sociali e occupazionali approvate dal processo di governance economica europeo. Il 28 maggio 2020, a seguito della pandemia di COVID-19 e nell'ambito del quadro finanziario pluriennale riveduto 2021-2027 e del pacchetto per la ripresa, la Commissione ha proposto varie modifiche al pacchetto legislativo sulla politica di coesione 2021-2027, compreso il regolamento FSE+².
2. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta iniziale il 17 ottobre 2018³ e sulla proposta modificata il 18 settembre 2020⁴.
3. Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere sulla proposta iniziale il 5 dicembre 2018⁵ e sulla proposta modificata il 14 ottobre 2020⁶.
4. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sul regolamento FSE+ in prima lettura nella plenaria del 4 aprile 2019.
5. Il gruppo "Misure strutturali" ha esaminato la proposta di regolamento FSE+ in una serie di riunioni sotto le presidenze bulgara, austriaca, rumena, finlandese, croata, tedesca e portoghese.

¹ Doc. ST 9573/18 + ADD 2.

² Doc. ST 8394/20.

³ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 165.

⁴ GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 245.

⁵ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 84.

⁶ GU C 440 del 18.12.2020, pag. 191.

6. Il 3 aprile 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il mandato parziale iniziale per i negoziati⁷. Il 22 luglio 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato un altro mandato parziale per i negoziati con il Parlamento europeo riguardo alla proposta modificata della Commissione relativa al regolamento FSE+⁸. Inoltre, il 5 ottobre 2020, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha aggiornato il mandato parziale per i negoziati⁹ per tenere conto delle conclusioni del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale 2021-27 e sul pacchetto per la ripresa adottate nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020.
7. In base a tali mandati, le presidenze finlandese, croata, tedesca e portoghese hanno condotto negoziati interistituzionali che si sono conclusi nel febbraio 2021.
8. Il 4 marzo 2021 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo ha approvato l'esito dei negoziati interistituzionali. Il 5 marzo 2021 il presidente della commissione EMPL ha inviato alla presidenza del Consiglio una lettera nella quale ha comunicato che avrebbe raccomandato alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.
9. Tenendo conto del suddetto accordo e dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 27 maggio 2021, conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 TFUE.

II. OBIETTIVO (articoli 3 e 4)

10. Conformemente, tra l'altro, agli articoli 149, 153, 164 e 175 TFUE, il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente nonché società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali. Al tempo stesso, il FSE+ sosterrà, integrerà e doterà di valore aggiunto le politiche già esistenti degli Stati membri negli ambiti summenzionati.

⁷ Doc. 7982/19.

⁸ Doc. 9431/20.

⁹ Doc. 10881/20.

11. Il FSE+ perseguirà i seguenti obiettivi specifici:

- a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro;
- b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze;
- c) promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata;
- d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti nonché un invecchiamento attivo e sano;
- e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione;
- f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati;
- g) promuovere l'apprendimento permanente;
- h) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva;
- i) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;
- j) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate;
- k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
- l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale;
- m) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base alle persone indigenti.

Oltre ai suddetti obiettivi specifici, la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente contribuirà anche agli obiettivi strategici sanciti dall'articolo 5 del regolamento recante le disposizioni comuni.

12. Ove strettamente necessario e come misura temporanea per rispondere a circostanze eccezionali o inconsuete, il FSE+ può sostenere il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo (senza l'obbligo di associarli a misure attive) nonché l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica immediata.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

a) Attuazione in regime di gestione concorrente (articoli da 7 a 24)

13. La posizione del Consiglio in prima lettura garantisce un buon equilibrio tra i diversi obiettivi specifici che devono essere perseguiti dal FSE+, tenendo conto delle principali sfide sociali che l'Europa si trova attualmente ad affrontare nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali, e i requisiti di concentrazione tematica per l'assegnazione del sostegno necessario nei settori chiave individuati dai colegislatori (povertà infantile, inclusione sociale, disoccupazione giovanile, sostegno agli indigenti e sviluppo di capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile).
14. In tale contesto, l'accordo raggiunto sulla concentrazione tematica delle risorse del FSE+ (articolo 7 e parte dell'articolo 9) prevede che:
 - gli Stati membri assegneranno almeno il 25 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale;
 - gli Stati membri la cui percentuale media di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 supera la media dell'Unione relativa a tale periodo (dati Eurostat), assegneranno a tali attività almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente;
 - gli Stati membri la cui percentuale media di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 supera la media dell'Unione relativa a tale periodo (dati Eurostat), assegneranno a tali azioni almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente;

- gli Stati membri assegneranno almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare;
 - gli Stati membri assegneranno un'adeguata quantità delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma per lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. Inoltre, gli Stati membri oggetto di una raccomandazione specifica per paese in tale settore assegneranno a tal fine almeno lo 0,25 % delle risorse del FSE+.
15. In un contesto in cui l'innovazione e la cooperazione transnazionale nel settore sociale svolgono un ruolo sempre più importante, gli Stati membri sosterranno anche azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali, consolidando approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati (articolo 14), e avranno anche la possibilità di promuovere e sostenere azioni di cooperazione transnazionale nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici del FSE+ (articolo 15).
16. Al tempo stesso, la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente precisa quale tipo di sostegno non sia ammissibile (articolo 16). L'acquisto di terreni e beni immobili e di infrastrutture non può essere oggetto di tale sostegno. Non è inoltre ammissibile l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli (tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica).
17. Il capo III (articoli da 18 a 24) si concentra esclusivamente sull'assistenza materiale dell'ex FEAD, contemplando i principi per il sostegno, le norme sulla rendicontazione, l'ammissibilità, gli indicatori e l'audit per le misure nell'ambito del FSE+ volte a contrastare la deprivazione materiale. La posizione del Consiglio in prima lettura conserva la struttura di tale capo riportata nella proposta della Commissione, mantenendo un approccio unico ed evitando l'imposizione delle norme più impegnative (ad esempio per la trasmissione di dati sugli indicatori o le regole sulla traccia di audit) per questi tipi di operazioni, che hanno soglie di partecipazione più basse e sono quindi meno onerosi dal punto di vista amministrativo.

b) Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta (articoli da 25 a 36)

18. La posizione del Consiglio in prima lettura riguardante la componente Occupazione e innovazione sociale (componente EaSI) comprende disposizioni sugli obiettivi operativi, sulle azioni ammissibili e sui soggetti idonei, sui paesi terzi associati, sulle forme di finanziamento dell'UE e sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione nonché su altre questioni relative all'attuazione (ad esempio il programma di lavoro, la sorveglianza e rendicontazione, la valutazione, gli audit, e l'informazione, la comunicazione e la pubblicità).
19. Gli obiettivi operativi della componente EaSI saranno i seguenti (articolo 25):
- a) sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità;
 - b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche pertinenti;
 - c) sostenere sperimentazioni sociali e sviluppare la capacità dei portatori di interessi;
 - d) agevolare la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego;
 - e) sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato ponendo al centro la fornitura di microfinanza alle microimprese nelle fasi di avvio e di sviluppo;
 - f) sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi e contribuire a sviluppare la loro capacità istituzionale;
 - g) sostenere lo sviluppo di imprese sociali e di un mercato degli investimenti sociali;
 - h) fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
 - i) sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare il trasferimento di soluzioni innovative e facilitarne l'applicazione su larga scala; e
 - j) sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro.

20. La componente EaSI può inoltre sostenere le seguenti azioni (articolo 26):

- a) attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi;
- b) attuazione delle politiche;
- c) sviluppo delle capacità;
- d) attività di comunicazione e divulgazione;

c) Altre disposizioni (articoli da 37 a 42)

21. Oltre alle disposizioni standard comuni ad altri atti legislativi, come quelle relative all'esercizio della delega e alla procedura di comitato (in questo caso per il FSE+ in regime di gestione concorrente), la posizione del Consiglio in prima lettura garantisce, a norma dell'articolo 39, la partecipazione del comitato istituito dall'articolo 163 TFUE, che può fornire pareri su temi attinenti al FSE+ e che istituirà gruppi di lavoro per ciascuna componente del FSE+.
22. Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'attuazione a decorrere dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la posizione del Consiglio in prima lettura prevede, all'articolo 42, che il regolamento si applichi con effetto retroattivo, per quanto riguarda la componente EaSI, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

IV. CONCLUSIONE

23. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.
24. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura costituisca un testo equilibrato che soddisfa tutti gli obiettivi del regolamento FSE+.